STUDIO FAGGIANO

COMMERCIALISTI

Busto Arsizio, 8 marzo 2013

Ai Signori Clienti

Adempimenti per agenti d'affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri

Obbligo di casella PEC (Posta Elettronica Certificata per ditte individuali)

A decorrere dal 12 maggio 2012, sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 che prevedono nuove modalità d'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d'affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli ed Elenchi, sostituiti ora dal Registro Imprese.

Queste le principali novità:

- 1) I soggetti che intendono <u>iniziare</u> una delle attività sopra indicate devono presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura "COMUNICA", una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), utilizzando l'apposito modello ministeriale, sottoscritto con firma digitale.
 - Rimangono invariati i requisiti professionali e le incompatibilità previsti dalla precedente normativa.
- 2) Per ogni luogo dove l'impresa esercita l'attività dovrà essere allegata, alla denuncia di inizio di attività al REA, una SCIA con la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti richiesti che, a qualsiasi titolo, esercita l'attività.
- 3) Le imprese che, <u>alla data del 12 maggio 2012</u>, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, <u>entro il 12 maggio 2013</u>, un'apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed alle eventuali unità locali, nonché ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell'impresa.
- 4) Le persone fisiche iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione, che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono più alcuna attività possono presentare una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, entro il 12 maggio 2013. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere l'iscrizione nell'apposita Sezione del REA. Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto (12 maggio 2012 12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività', secondo le modalità previste dal decreto.

GLI ADEMPIMENTI

1. NUOVE ISCRIZIONI

Per le ditte individuali e le società che si iscriveranno in Camera di Commercio come agenti o rappresentanti dal **12 maggio 2012**.

Il nuovo modello "ARC" semplifica la procedura di iscrizione. Per questi soggetti sarà sufficiente compilare la sezione "SCIA" (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la sezione "Requisiti", ove si autodichiara di possedere almeno uno dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività. Firmerà tale pratica il titolare, per le ditte individuali, e un legale rappresentante, per le società.

STUDIO FAGGIANO

COMMERCIALISTI

Per quanto riguarda le società, tutti i legali rappresentanti che esercitano l'attività di agente o rappresentante dovranno presentare (allegato al modello "ARC" della società) un modello intercalare "Requisiti" con cui autodichiarano di possedere i requisiti professionali abilitanti, firmandolo con propria firma digitale.

Infine, il decreto ha previsto una tessera di riconoscimento per agenti e rappresentanti (a pagamento) la quale però verrà rilasciata solo su richiesta dell'interessato e, perciò, **non è obbligatoria**.

2. AGGIORNAMENTI E TRANSITI NEL REA

Per le ditte individuali e le società che hanno iniziato attività **prima del 12 maggio 2012 e** sono ancora in attività.

Questi soggetti dovranno presentare solo la sezione "Aggiornamento posizione RI/REA" del modello "ARC" entro e non oltre il 12 maggio 2013. Il mancato aggiornamento entro tale data comporterà l'inibizione dall'esercizio dell'attività.

Per le persone fisiche che hanno **cessato attività** *prima* del 12 maggio 2012 il cui requisito abilitante è l'aver svolto attività di viaggiatore piazzista o addetto vendite per due anni negli ultimi cinque. Per costoro, sarà necessario compilare la sola sezione "Iscrizione apposita sezione (transitorio)" del modello "ARC" **entro e non oltre il 12 maggio 2013**. Ciò permetterà il **mantenimento dei requisiti** per il futuro. Il transito nell'apposita sezione REA non sarà più possibile dopo il 12 maggio 2013. Tuttavia, coloro i quali non saranno transitati nel REA potranno, fino al 12 maggio 2017, tornare a svolgere l'attività, in quanto il ruolo soppresso costituisce requisito abilitante fino a tale giorno.

Per le persone fisiche che hanno **cessato attività** *dopo* il 12 maggio 2012 il cui requisito abilitante è l'aver svolto attività di viaggiatore piazzista o addetto vendite per due anni negli ultimi cinque. Questi soggetti dovranno compilare la sola sezione "Iscrizione apposita sezione (a regime)" del modello "ARC" entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione dell'attività. Ciò permetterà il mantenimento dei requisiti per il futuro. Il transito nell'apposita sezione REA non sarà più possibile trascorsi i 90 giorni.

INDIRIZZO PEC PER IMPRESE INDIVIDUALI

Con il D.L. Crescita 2.0, il Governo <u>ha introdotto l'**obbligo della Pec anche per le imprese individuali** e ha istituito l'Ini-Pec, ossia l'indice nazionale degli indirizzi di Pec.</u>

Il 20 ottobre 2012 infatti è entrato in vigore l'articolo 5 del D.L. numero 179/2012 che estende alle imprese individuali l'obbligo, già previsto per le società, di comunicare al Registro delle imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Pertanto le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane a partire da tale data devono comunicare un proprio indirizzo Pec, mentre le imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre hanno tempo fino al 30 giugno 2013 per comunicare al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane un proprio indirizzo Pec.

La comunicazione può essere già effettuata attraverso la procedura ComunicaStarweb. Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile,sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

STUDIO FAGGIANO

COMMERCIALISTI

Un'altra novità in materia di posta elettronica certificata contenuta nel Decreto sviluppo 2012 parte seconda riguarda l'istituzione Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata", il cosiddetto Ini-Pec che imprese e professionisti depositano presso il Registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali. L' intento è quello di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti.

Per tutti gli adempimenti e i chiarimenti necessari Vi preghiamo di rivolgervi al nostro studio il prima possibile fornendoci la copia dell'iscrizione al cessato Ruolo Egenti e Rappresentanti di commercio o gli estremi dell'iscrizione stessa.

I migliori saluti.

Studio Faggiano